Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 320/18/CSP

PROCEDIMENTO DI RETTIFICA NEI CONFRONTI DI RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 32-*QUINQUIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 - PROGRAMMA TELEVISIVO "REPORT" ANDATO IN ONDA IL 12 E IL 19 NOVEMBRE 2018 (RAITRE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-*quinquies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (di seguito, denominato anche *Regolamento*), come modificata da ultimo dalla delibera n. 405/17/CONS, del 31 ottobre 2017;

VISTA la richiesta presentata in data 23 novembre 2018 (prot. n. 203982) con la quale l'on. Giorgio Mulè ha chiesto all'Autorità di ordinare, ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.Lgs n. 177/2005, alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma "*Report*" andato in onda il 12 novembre 2018. In particolare, il richiedente, con riferimento all'inchiesta mandata in onda e "*avente ad oggetto la vicenda giudiziaria dell'imprenditore Antonello Montante, già esponente di Confindustria* […], *ad oggi imputato in attesa di giudizio*", afferma che "*il conduttore* […] *stigmatizzava la condotta dei giornalisti che avrebbero intrattenuto rapporti con Montante*" e che il giornalista Attilio Bolzoni, intervistato dall'autore dell'inchiesta, dichiarava che "*Anche Mulè,* […]. *Un giornalista gli manda un articolo su Montante, Mulè che cosa fa? Lo dà a Montante e non lo pubblica*";

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte della Rai della preventiva domanda di rettifica presentata, in data 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.Lgs. n. 177/2005, in quanto, nel corso della trasmissione del 19 novembre 2018, il conduttore del programma "*Report*", "*Oltre a non aver dato lettura della rettifica nella sua interezza e neppure per sintesi,* […] *ha fatto seguire una replica, assai più lunga del servizio originario* […] *e ha*

aggiunto nuove notizie diffamatorie […] *ancora una volta senza verifica e senza possibilità di contraddittorio*";

PRESO ATTO che l'on. Giorgio Mulè, nel sottolineare "*l'errata diffusione della rettifica* […] *inviata*" ha chiesto che venga disposta "*la lettura integrale della stessa* […] *nonché la sua integrazione con l'ulteriore smentita che contempli anche le seguenti circostanze: - è falso che Giorgio Mulè premiò a New York nel novembre 2017 Antonello Montante quale eccellenza del nostro paese in quanto il premio era attribuito ad Eicma* […]*: l'imprenditore ritirò il premio quale presidente pro tempore; - il procedimento disciplinare che lo riguarda è stato avviato, su esposto di un giornalista, oltre 18 mesi fa e da allora non ha avuto ulteriori sviluppi* […]";

VISTA la nota del 30 novembre 2018 (prot. n. 213595) con la quale la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 205878 del 26 novembre 2018), ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- "*In relazione ai fatti contestati dall'on. Mulè* […] *e, più in generale, in relazione all'intero contenuto dell'inchiesta* […] *come chiarito dallo stesso conduttore di Report proprio nella puntata del 19 novembre scorso, che la Redazione si è limitata a dare atto di quello che c'è agli atti della Magistratura di Caltanissetta o di fatti di cronaca di pubblico dominio*";
- "*l'art. 32-quinquies del D.Lgs 177/2005, prevede che la rettifica possa essere chiesta da chi si ritenga leso nei suoi interessi morali,* […]*, da trasmissioni contrarie a verità. A quanto consta, sulla base delle informazioni disponibili e della stessa istanza pervenuta dall'on. Mulè, non sono emersi elementi idonei a far ritenere che siano stati rappresentati fatti contrari al vero e tali da rendere necessaria rettifica da parte della Rai*";
- inoltre, si rileva che "*nel corso della puntata del 19 novembre 2018 è stato dato atto anche della richiesta di rettifica pervenuta alla Redazione e dei relativi contenuti*";
- viene chiesta, pertanto, l'archiviazione degli atti;

PRESA VISIONE del programma "*Report*" andato in onda sull'emittente "RaiTre" il 12 novembre 2018, ed in particolare del servizio relativo alla "*vicenda giudiziaria dell'imprenditore Antonello Montante*" in cui il giornalista Attilio Bolzoni, intervistato dall'autore dell'inchiesta, dichiarava che "*Anche Mulè, l'ex direttore di Panorama* […] *un giornalista gli manda un articolo su Montante, Mulè che cosa fa? Lo dà a Montante e non lo pubblica*";

PRESA VISIONE del programma "*Repor*t" andato in onda il 19 novembre 2018 in cui il conduttore, nel dare atto che "*ci ha scritto anche Giorgio Mulè* […]. *ci scrive che non è vero che avrebbe inoltrato a Montante articoli con informazioni che lo riguardavano*", dichiarava che "*Report però fa presente che ha dato atto di quanto è*

presente negli atti della magistratura di Caltanissetta dove c'è anche allegata una corrispondenza epistolare tra Mulè e Montante". Inoltre, il conduttore aggiungeva che "*ricordiamo anche che c'è un procedimento disciplinare aperto all'Ordine dei giornalisti in Lombardia e però prendiamo atto con piacere di questa presa di distanza dal ruolo anche di Montante con questa richiesta di precisazione perché solo un anno fa […] Mulè ha premiato Montante a New York e Montante era stato già colpito da un anno e mezzo dall'avviso di garanzia per concorso esterno alla mafia, l'ha premiato come eccellenza del nostro Paese*";

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che quanto affermato nel corso del servizio andato in onda il 12 novembre 2018, con riferimento alla circostanza che "*un giornalista gli manda un articolo su Montante, Mulè che cosa fa? Lo dà a Montante e non lo pubblica*", risulta contraddetto dal richiedente la rettifica;

RILEVATO che il conduttore di "*Report*", pur dando atto, nel corso della puntata del 19 novembre 2018, della richiesta di rettifica fatta pervenire dall'on. Mulè in ordine alla predetta circostanza ("*ci scrive che non è vero che avrebbe inoltrato a Montante articoli con informazioni che lo riguardavano*"), ha evidenziato che Report "*ha dato atto di quanto è presente negli atti della magistratura di Caltanissetta*", di fatto confermando nuovamente la circostanza oggetto della richiesta di rettifica medesima;

RILEVATO, inoltre, che le ulteriori affermazioni del conduttore, trasmesse sempre nel corso della puntata del 19 novembre 2018, relative all'on. Mulè e riferite, in particolare, al "*procedimento disciplinare aperto all'Ordine dei giornalisti in Lombardia*" e alla premiazione "*di Montante a New York*", sono tali da far apparire provata la circostanza dell'invio a Montante di un articolo;

RILEVATO, pertanto, che la rettifica richiesta non risulta correttamente effettuata in quanto, nel corso della puntata del 19 novembre 2018, il conduttore, nel riferire che l'on. Mulè ha smentito di aver inviato a "*a Montante articoli con informazioni che lo*

riguardavano", evidenzia ulteriori circostanze asseritamente idonee a confermare le affermazioni oggetto di richiesta di rettifica;

RILEVATO che la Rai, con la nota del 30 novembre 2018, pur eccependo che "*non sono emersi elementi idonei a far ritenere che siano stati rappresentati fatti contrari al vero*", non ha fornito all'Autorità alcun elemento informativo o documentale idoneo a dimostrare la veridicità delle affermazioni oggetto della richiesta di rettifica;

RITENUTO, pertanto, con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che nel corso del programma in questione allo stato della documentazione in atti risultano rappresentati fatti contrari a verità tali da ledere gli interessi morali e la reputazione del richiedente la rettifica;

RITENUTO, altresì, che l'accostamento alle affermazioni di cui è stata richiesta la rettifica di riferimenti al "*procedimento disciplinare aperto all'Ordine dei giornalisti in Lombardia*" e alla premiazione "*di Montante a New York*", in assenza di ulteriori precisazioni in merito, appare pregiudizievole dei diritti del richiedente, in quanto produttivo di un ulteriore depotenziamento della pur non corretta rettifica;

RITENUTA, conseguentemente, fondata la richiesta dell'on. Mulè di integrazione della rettifica "*con l'ulteriore smentita che contempli anche le seguenti circostanze: - è falso che Giorgio Mulè premiò a New York nel novembre 2017 Antonello Montante quale eccellenza del nostro paese in quanto il premio era attribuito ad Eicma* […]*: l'imprenditore ritirò il premio quale presidente pro tempore; - il procedimento disciplinare che lo riguarda è stato avviato, su esposto di un giornalista, oltre 18 mesi fa e da allora non ha avuto ulteriori sviluppi* […]";

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.Lgs n. 177/2005;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A, ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di dare corso alla originaria richiesta di rettifica presentata dall'on. Giorgio Mulè nei tempi e nei modi tassativamente indicati dalla citata norma, con le ulteriori precisazioni seguenti: "*nel novembre 2017* […] *il premio era attribuito ad Eicma* […]*: l'imprenditore ritirò il premio quale presidente pro tempore; - il procedimento disciplinare che riguarda l'on. Mulè è stato avviato, su esposto di un giornalista, oltre 18 mesi fa e da allora non ha avuto ulteriori sviluppi* […]".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi